Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 27 luglio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero: Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie: Abb. annuo	L. 60	All'Estero: Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 806.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 aprile 1951-XXIX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 aprile 1951-XXIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. 807.
Investimenti di capitale straniero in Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I trasferimenti di beni immobili o di aziende commerciali, esistenti nel territorio dello Stato, a favore di persone fisiche o giuridiche straniere, sono nulli se non siano stati autorizzati dal Ministro per gli scambi e per le valute, d'intesa col Ministro per le corporazioni.

La nullità non pregiudica i diritti dei terzi di nazionalità italiana costituiti anteriormente alla proposizione della domanda di nullità.

Quando si tratta di immobili, la disposizione del comma precedente non si applica se la costituzione dei diritti a favore dei terzi di nazionalità italiana non sia stata trascritta anteriormente alla trascrizione della domanda di nullità.

Art. 2.

E' necessaria l'autorizzazione del Ministro per gli scambi e per le valute, di intesa col Ministro per le corporazioni, per la sottoscrizione e l'acquisto, da parte di persone fisiche o giuridiche straniere, di azioni o quote di società commerciali italiane, nonchè per le altre forme di partecipazione in società commerciali italiane od in imprese esercitate nel territorio dello Stato.

La disposizione del comma precedente non si applica agli acquisti di titoli azionari che si trovano all'estero ed appartengono a persone fisiche o giuridiche straniere aventi la residenza o la sede all'estero, nonchè alla sottoscrizione di azioni, effettuata in dipendenza dell'esercizio di diritti di opzione inerenti alle azioni appartenenti a persone fisiche o giuridiche straniere.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche agli atti di costituzione di usufrutto sui beni indicati negli articoli stessi, nonchè alle locazioni di durata superiore ai nove anni aventi per oggetto gli immobili e le aziende commerciali, indicati nel primo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano ai trasferimenti per causa di morte.

Art. 5.

Per le imprese che esercitano attività connesse alla difesa militare ed alla indipendenza economica della Nazione non possono essere concesse le autorizzazioni prevedute negli articoli 1 e 2.

Il Ministro per le corporazioni stabilisce quali siano le imprese prevedute nel comma precedente.

Art. 6.

In caso di trasferimento effettuato in violazione dell'art. 2, il Ministro per gli scambi e per le valute può disporre, determinandone le relative modalità, la vendita, a favore di persone fisiche o giuridiche italiane, delle azioni che hanno formato oggetto del trasferimento. A tal fine il Ministro per gli scambi e per le valute ha facoltà di chiedere, ove occorra, l'ammortamento delle azioni stesse.

Art. 7.

Le società per azioni non possono procedere alla prima intestazione, ai sensi del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, dei titoli azionari presentati per la conversione dopo l'entrata in vigore del presente decreto, al nome di persone fisiche o giuridiche straniere, se la persona, al nome della quale è richiesta l'intestazione dei titoli, non abbia ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 2.

Se si tratta di titoli acquistati da persone fisiche o giuridiche straniere anteriormente all'entrata in vi-

gore del presente decreto, l'intestazione preveduta nel comma precedente non può essere effettuata senza il nulla osta dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, il quale, in base agli elementi di giudizio trasmessigli dalla società, procede all'accertamento della data di acquisto.

Art. 8.

Le intestazioni, al nome di persone fisiche o giuridiche straniere, per le azioni presentate per la conversione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere comunicate all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le intestazioni di cui al comma precedente sono valide a tutti gli effetti.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto relative agli stranieri si applicano pure agli apolidi.

Art. 10.

I provvedimenti di autorizzazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, devono essere preceduti dal parere di un apposito Comitato costituito presso il Ministero per gli scambi e per le valute, i cui componenti sono nominati, uno per ciascuno, dai Ministeri degli affari esteri, delle finanze, delle corporazioni, per gli scambi e per le valute ed uno dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 11.

Le aziende di credito, gli agenti di cambio, i notai, ed in genere ogni pubblico ufficiale, non possono prestare i loro uffici ai fini del compimento delle operazioni indicate negli articoli 1, 2 e 3 senza avere accertato che sia intervenuta l'autorizzazione ivi prescritta.

Le società commerciali non possono registrare nel libro dei soci il trasferimento di azioni o di quote al nome di persone fisiche o giuridiche straniere senza aver accertato che sia intervenuta l'autorizzazione prescritta dall'art. 2 od il nulla osta preveduto dall'articolo 7.

Le aziende di credito, gli agenti di cambio, i notai ed in genere i pubblici ufficiali, che prestano la loro opera per il compimento delle operazioni di sottoscrizione o di acquisto di azioni di società commerciali italiane, in contravvenzione al disposto dell'art. 2 del presente decreto, sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 100 a L. 5000, che si applica con l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 380.

Coloro che violano il divieto stabilito dal secondo comma del presente articolo sono soggetti alle disposizioni del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

Art. 12.

Chiunque effettua la girata di titoli azionari ai sensi dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, senza indicare la nazionalità del giratario è soggetto alla pena pecuniaria prevista dal terzo comma dell'articolo precedente. Quando si tratta di trasferimento effettuato attraverso Stanza di compensazione, ai sensi dell'art. 15 dello stesso regolamento, l'associato alla Stanza, che omette l'indicazione della nazionalità nell'elenco previsto dal suddetto articolo 15, è soggetto alla stessa pena pecuniaria.

Art. 13.

Sono soggetti alle disposizioni del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739:

a) chiunque, in violazione degli articoli 1 a 3, trasferisce a favore di persone di nazionalità straniera i beni indicati negli articoli 1 e 2, o costituisce a favore delle stesse persone i diritti di usufrutto sui beni stessi, ovvero concede ad esse in locazione beni immobili od aziende commerciali;

b) le società ed imprese commerciali italiane che consentono in violazione dell'art. 2 del presente decreto, l'assunzione delle partecipazioni ivi previste;

c) chiunque usa del proprio nome per effettuare, per conto di persone di nazionalità straniera, ed in violazione alle disposizioni del presente decreto, gli atti previsti dai precedenti articoli 1 a 3;

d) lo straniero che si avvale del prestanome per eludere le disposizioni del presente decreto;

e) chiunque, al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, effettua false dichiarazioni od annotazioni di nazionalità.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per gli scambi e le valute è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, foglio 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 808.

Approvazione dello statuto che regola l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente Nazionale Metano costituito con la legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1501.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 9 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1501, concernente la costituzione dell'Ente Nazionale Metano;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito statuto che regola l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente Nazionale Metano, costituito con la legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1501, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, *foglio* 53. — MANCINI.

Statuto dell'Ente Nazionale Metano

TITOLO I.

FINALITA' - SEDE

Art. 1.

L'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.), costituito ai sensi della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1501, è Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

L'Ente ha sede in Roma ed è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero delle corporazioni e di quello delle finanze.

Art. 2.

L'Ente ha le seguenti finalità:

1° eseguire, coordinare, inquadrandole in un piano generale, e controllare le ricerche di sorgenti e giacimenti metaniferi nel territorio nazionale e provvedere alla coltivazione di essi;

2° prendere o promuovere provvedimenti:

per sviluppare e coordinare la produzione di metano;

per disciplinarne ed assicurarne la vendita e la distribuzione;

per la più redditizia utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico;

per la formazione ed utilizzazione di maestranze e dirigenti tecnici specializzati nelle ricerche e nello sfruttamento degli idrocarburi;

3° eseguire, promuovere e coordinare, studi ed esperienze intesi a migliorare ed a perfezionare i mezzi ed i metodi di ricerca, di coltivazione, produzione, distribuzione ed utilizzazione del metano, diffondendone i risultati fra le categorie interessate.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, potranno essere affidati all'Ente altri compiti inerenti alla produzione, alla distribuzione ed alla utilizzazione del metano.

Art. 3.

In relazione alle finalità indicate nell'art. 2, l'Ente Nazionale Metano è autorizzato:

a) ad assumere, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, partecipazioni azionarie in società costituite o da costituirsi che abbiano per oggetto la ricerca e la coltivazione di giacimenti metaniferi e la produzione del metano industriale e biologico

b) a chiedere, per sè e per le società, da esso e con la sua partecipazione costituite, permessi di ricerca e di coltivazione di giacimenti metaniferi, a norma del R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443;

c) ad effettuare ricerche e coltivazioni di giacimenti metaniferi ed impianti per la produzione del metano biologico;

d) a rilevare quelle concessioni per le quali il Ministero delle corporazioni abbia decretata la decadenza;

e) ad incoraggiare, mediante premi e sussidi, l'esercizio di permessi di ricerca di sorgenti e giacimenti metaniferi accordati a privati, ed a concedere, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, mutui, sovvenzioni e sussidi alle società metanifere, delle quali l'Ente possegga almeno la maggioranza azionaria, allo scopo di assicurarne lo sviluppo tecnico ed economico;

f) a stabilire le caratteristiche tecniche del metano e dei relativi mezzi di captazione, compressione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione ed utilizzazione, in armonia alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 25 ottobre 1941-XIX del Ministro per le corporazioni sulle caratteristiche tecniche del metano e degli altri gas destinati all'autotrazione ed alle norme governative ed a quelle di unificazione circa i recipienti destinati al trasporto di gas compressi liquefatti o disciolti;

g) a controllare e disciplinare la vendita del metano e l'impiego dei relativi mezzi di captazione, compressione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione ed utilizzazione, allo scopo di assicurare la continuità e la regolarità dei rifornimenti ed il più redditizio ed economico impiego del metano e dei mezzi sopra ricordati:

h) a costruire ed a gestire, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, gasdotti, stazioni di compressione e di distribuzione sia direttamente sia avvalendosi di società o ditte private, ed a disciplinare la costruzione delle stazioni di compressione, di distribuzione e di deposito;

i) a disciplinare ed a controllare, d'intesa con le competenti Amministrazioni statali, l'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti industriali necessari alla ricerca, coltivazione, produzione, compressione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico; per gli approvvigionamenti dall'estero che risultino indispensabili, l'Ente concorderà con i Ministeri delle finanze, degli scambi e delle valute, delle corporazioni, delle comunicazioni e col Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, le modalità più opportune per semplificare, accelerare ed assicurare le importazioni;

l) a proporre provvedimenti per la unificazione dei materiali e delle apparecchiature per il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione del metano;

m) a preordinare, dirigere e coordinare, secondo le disposizioni del Ministero delle corporazioni, di concerto con gli altri Ministeri interessati, la mobilitazione civile degli enti indispensabili alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione del metano in caso di emergenza.

Art. 4.

L'Ente, nello svolgimento della sua attività, può effettuare qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, comunque connessa od attinente agli scopi per i quali è costituito.

Art. 5.

L'Ente può stabilire sedi, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici nelle provincie del Regno.

TITOLO II.

CAPITALE

Art. 6.

Il capitale dell'Ente è di L. 20.000.000 forniti dallo Stato.

TITOLO III.

ORGANI DELL'ENTE

Art. 7.

Gli organi dell'Ente sono:
il presidente;
l'amministratore delegato;
il Consiglio d'amministrazione;
il Collegio dei sindaci.

TITOLO IV.

IL PRESIDENTE

Art. 8.

Il presidente è nominato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente:

a) fa le proposte sulla organizzazione dell'Ente e delle imprese da esso controllate;

b) ha la sorveglianza su tutto l'andamento generale dell'Ente;

c) promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) ha la rappresentanza legale dell'Ente sia di fronte ai terzi che in giudizio;

e) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione.

In via eccezionale, e nei casi di urgenza, il presidente ha facoltà di adottare determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso.

Dette determinazioni dovranno essere sottoposte al Consiglio di amministrazione non oltre il termine di un mese dalla data di adozione.

Art. 9.

La firma degli atti dell'Ente spetta al presidente.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare alla firma di determinati atti l'amministratore delegato direttore generale, determinandone le condizioni e le modalità.

TITOLO V.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Art. 10.

L'amministratore delegato è nominato fra i componenti del Consiglio di amministrazione col decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con il quale sono nominati i consiglieri; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 11.

L'amministratore delegato:

a) coadiuva il presidente nel sovraintendere all'andamento generale dell'Ente e cura particolarmente il funzionamento tecnico di esso;

b) promuove e coordina l'attività dei singoli servizi;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) firma gli atti d'ordinaria amministrazione e quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione secondo la delega del Consiglio e rappresenta l'Ente in materia contrattuale, quando tale rappresentanza gli sia delegata in forma generale e speciale dal Consiglio di amministrazione;

e) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

TITOLO VI.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 12.

Il Consiglio d'aministrazione è composto dal presidente e da dodici membri nominati dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze in conformità della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1501.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio il consigliere o i consiglieri nominati in surrogazione cessano dalla carica alla fine del quadriennio stesso, salvo riconferma.

Art. 13.

Il Consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) fissa le direttive generali che l'Ente deve seguire per realizzare le finalità previste dalla legge;

b) delibera sulle iniziative e sulle proposte presentate al suo esame dal presidente;

c) nomina e revoca il personale con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite con il regolamento organico di cui alla successiva lettera *d*);

d) delibera l'ordinamento interno dell'Ente ed il regolamento organico del personale dell'Ente, regolamento che deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze; col regolamento organico saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico di tutto il personale centrale e periferico occorrente per il funzionamento dell'Ente nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale medesimo;

e) conferisce incarichi temporanei ad estranei dell'Ente, secondo le disposizioni che saranno stabilite nel regolamento di cui alla precedente lettera d);

f) delibera l'istituzione e soppressione delle sedi, delle succursali, delle agenzie, delle rappresentanze e degli uffici;

g) delibera su tutte le imprese ed operazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto ed autorizza la stipulazione di qualsiasi atto e l'esecuzione di qualsiasi operazione, che non rientra nelle normali mansioni del presidente;

h) transige e compromette le controversie;

i) autorizza le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni, restrizioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni e annotazioni relative a qualsiasi altra operazione ipotecaria;

l) predispone, all'inizio di ogni esercizio, il programma di attività dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dei Ministri per le corporazioni e per le finanze;

m) forma e predispone, alla fine di ogni esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze;

n) nomina il segretario del Consiglio, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso;

o) autorizza le erogazioni sui fondi dell'Ente.

Al Consiglio sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente ed all'amministratore delegato.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione, e diramata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Il Consiglio può essere convocato senza l'osservanza del predetto termine con invito telegrafico in casi eccezionali o urgenti.

Il Consiglio di amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno e su richiesta motivata di almeno cinque consiglieri o del Collegio dei sindaci.

L'adunanza è presieduta dal presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato direttore generale ed in caso di assenza o impedimento di questi dal consigliere più anziano di età; le riunioni del Consiglio d'amministrazione hanno luogo normalmente nella sede dell'Ente, ma possono anche aver luogo altrove.

Art. 15.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno sei consiglieri oltre al presidente.

A parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione debbono essere trascritti su apposito registro e portare la firma del presidente e del segretario.

Art. 16.

Al presidente ed ai componenti del Consiglio d'amministrazione spetta, oltre il rimborso delle eventuali spese da ciascuno sostenute per intervenire alle sedute del Consiglio, un emolumento annuo.

La misura di detto emolumento sarà stabilita con deliberazione del Consiglio d'amministrazione da approvarsi dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Titolo VII.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 17.

I sindaci sono nominati per un triennio nel numero di tre, uno dal presidente della Corte dei conti, uno dal Ministro per le corporazioni ed uno dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le corporazioni ed il Ministro per le finanze nominano ciascuno anche un sindaco supplente.

L'emolumento che spetta ai sindaci verrà fissato annualmente dal Consiglio d'amministrazione in sede di bilancio.

I sindaci assistono a tutte le riunioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 18.

I sindaci debbono:

a) esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Ente per conoscere le operazioni, accertare la bontà del metodo di scrittura e controllare le scritture contabili;

b) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa ad intervalli non superiori di un trimestre l'uno dall'altro;

c) rivedere il bilancio consuntivo e riferirne al Consiglio di amministrazione;

d) sorvegliare che le disposizioni della legge, con la quale è stato costituito l'Ente, e del presente statuto siano adempiute dagli amministratori;

e) adempiere, secondo le disposizioni vigenti, a tutti gli altri compiti propri dei sindaci delle società per azioni e compatibili con l'ordinamento dell'Ente.

Titolo VIII.

BILANCIO

Art. 19.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Il primo esercizio ha termine il 30 giugno 1941.

Art. 20.

Il bilancio consuntivo dell'Ente deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio e comunicato al Collegio dei sindaci almeno un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del presidente, alla relazione dei sindaci e al verbale di adunanza del Consiglio di amministrazione, dovrà essere inviato, entro un mese dalla sua approvazione, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero delle finanze, ai sensi ed agli effetti dell'art. 8 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1501.

Art. 21.

Accertato l'utile netto dell'Ente, sarà prelevata una quota rispondente a non meno del 5 per cento per il fondo di riserva ordinaria.

La somma residuale sarà devoluta proporzionalmente ai partecipanti al capitale dell'Ente, salva destinazione diversa che fosse deliberata dal Consiglio d'amministrazione ed approvata dai Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Non si farà luogo al prelevamento di cui al primo comma del presente articolo, quando il fondo di riserva abbia raggiunto la misura del 30 per cento del capitale dell'Ente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 luglio 1942-XX.

Unificazione di particolari diversi per autoveicoli (tabelle UNI n. 858, 859 e 860).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 11 luglio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendente dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 858, 19 dicembre 1938-XVII: Oliatori per autoveicoli, tipo a sfera;

UNI 859, 19 dicembre 1938-XVII: Oliatori per autoveicoli, tipo con coperchio a scatto;

UNI 860, 19 dicembre 1938-XVII: Ingrassatore a vite per spinterogeni UNI 847 e UNI 848.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando si tratti di introdurre tipi nuovi, che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono cedute invece, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 luglio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2964)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 luglio 1942-XX.
Unificazione delle trasmissioni per manovre a mano navali (tabelle UNI dal n. 1766 al n. 1929).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 11 luglio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendente dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1766 a 1929 - 24 ottobre 1941-XIX: Trasmissioni per manovre a mano navali - Norme generali - Prospetto dei tipi unificati - Organi delle trasmissioni e relativi particolari.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di intercambiabilità con costruzioni già in dotazione esista necessità, nel caso di riparazioni, di continuare ad impiegare elementi conformi a tipi preesistenti;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI;

c) quando si tratti di trasmissioni per manovre a mano destinate ad una serie già iniziata di navi appartenenti ad uno stesso programma, per le quali vi sia preminente esigenza di perfetta uniformità fra tutte le navi della serie.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto, si trovassero nella necessità di dover derogare dalle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono cedute invece, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 luglio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2965)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1942-XX.
Nomina del tenente generale del Genio aeronautico Pesce Ugo Delfino a membro del « Comitato per le telecomunicazioni » in sostituzione dell'Ecc. il generale ispettore del Genio aeronautico Ferrari Cristoforo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 29 gennaio 1940-XVIII, numero 281;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1940-XVIII, registro n. 22 Ufficio riscontro poste, foglio n. 170;

Vista la delega del Ministero dell'aeronautica, Gabinetto, di cui al suo foglio n. 23556 del 21 marzo 1942-XX;

Decreta:

Il tenente generale del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, Pesce Ugo Delfino è nominato membro del « Comitato per le telecomunicazioni » quale delegato di detto Ministero, in sostituzione dell'Ecc. il generale ispettore del Genio aeronautico Ferrari Cristoforo che, con pari data, cessa da tale carica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(2950)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1942-XX.
Sostituzione del sequestratario della Società Chimica del Masino, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1942-XX, con il quale il dott. Giulio Gai fu nominato sequestratario della Società Chimica del Masino, con sede a Milano;

Viste le dimissioni del dott. Giulio Gai, comunicate con lettera in data 2 giugno 1942-XX;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione del predetto dott. Gai;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

L'avv. Ezio Milesi è nominato sequestratario della Società Chimica del Masino, con sede a Milano, in sostituzione del dott. Giulio Gai, dimissionario.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2948)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bra in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Bra (Cuneo);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Bra (Cuneo), della estensione di ettari 1800, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 giugno 1939, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2937)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bossolasco in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Bossolasco (Cuneo);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Bossolasco (Cuneo), della estensione di ettari 850, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2949)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1942-XX.
Disposizioni relative al vincolo delle barbabietole da zucchero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento delle barbabietole zuccherine per la produzione dello zucchero e dell'alcole;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal raccolto 1942 le barbabietole da zucchero sono vincolate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non possono, pertanto, formare oggetto di atti di alienazione, se non sulla base della disciplina stabilita nel presente decreto.

Art. 2.

In esecuzione del vincolo di cui al precedente articolo, i produttori di barbabietole che hanno le loro coltivazioni nelle zone di approvvigionamento degli zuccherifici e distillerie, determinate in base ai piani di coltivazione stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, debbono consegnare la totalità dal prodotto agli zuccherifici e distillerie anche per la parte cui non siano impegnati a norma del contratto nazionale di coltivazione.

I quantitativi di barbabietole da zucchero ottenuti fuori delle zone di approvvigionamento di cui al precedente comma, fatta eccezione di quelli occorrenti ai bisogni aziendali del produttore che si intendono svincolati con la loro graduale utilizzazione, debbono essere denunciati alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio, la quale provvederà all'immissione al consumo del prodotto nell'ambito della Provincia, per mezzo degli Uffici provinciali dell'Ente economico della zootecnia sulla base del prezzo fissato dal contratto nazionale di coltivazione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta degli interessati, potrà autorizzare la consegna totale o parziale, per speciali destinazioni, dei predetti quantitativi di barbabietole ottenuti fuori delle zone di approvvigionamento.

Art. 3.

Coloro che nelle zone di approvvigionamento di cui al precedente articolo 2 coltivino barbabietole da zucchero al di fuori o in eccedenza agli impegni assunti a norma del contratto nazionale di coltivazione, hanno l'obbligo di denunciare all'Associazione nazionale bieticultori, entro il 29 luglio 1942-XX, le superfici di terreno investite a tali coltivazioni.

Coloro che coltivano barbabietole zuccherine fuori delle zone di approvvigionamento predette, hanno l'obbligo di denunciare alla competente Sezione provinciale dell'alimentazione, entro i termini di cui al precedente comma, le superfici di terreno investite a tali coltivazioni.

Art. 4.

I trasporti di barbabietole prodotte nelle zone di approvvigionamento di cui al 1° comma dell'art. 2 debbono essere accompagnati da un apposito buono di consegna rilasciato dallo zuccherificio o dalla distilleria che ha diritto di ricevere il prodotto.

I trasporti di barbabietole prodotte fuori delle zone di approvvigionamento sono subordinati ad uno speciale permesso rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 5.

L'Associazione nazionale bieticultori è incaricata di controllare l'osservanza delle norme di cui al presente decreto da parte delle aziende produttrici di barbabietole da zucchero.

Art. 6.

Le infrazioni alle norme di cui al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, numero 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2968)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 24 luglio 1942-XX, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 7 maggio 1942-XX, n. 707, recante disposizioni per la concessione di quote di integrazione di prezzo a favore dei produttori di limoni ad uso industriale e di citrato di calcio.

(2969)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica alla tabella del conferimento di lardo e di prosciutto da parte degli allevatori che hanno macellato suini per il consumo familiare.

La tabella annessa al decreto Ministeriale 10 luglio 1942, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 14 luglio 1942-XX), contenente disposizioni relative alla disciplina dell'approvvigionamento delle carni suine e dei relativi grassi è così rettificata:

In luogo della dizione « 6 S » che figura al « II gruppo » sulla finca « Prosciutti » della testata « Per 2 suini macellati » in corrispondenza al numero dei componenti la famiglia « da 11 a 12 » devesi leggere « 2 S ».

(2971)

Modificazioni allo statuto del Consorzio della grande bonificazione renana con sede a Bologna

Con decreto Ministeriale 20 luglio 1942-XX, n. 4045, sono state approvate alcune modificazioni all'art. 34 dello statuto del Consorzio della grande bonificazione renana, con sede a Bologna, riguardanti la forfetizzazione delle spese vive cui vanno incontro i componenti l'Amministrazione consortile per partecipare alle adunanze o per espletare incarichi, fuori residenza, nell'interesse del Consorzio.

(2952)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Rende (Cosenza), Buscemi (Siracusa) e Nicosia (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertito rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli e della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Palermo;

Dispone:

1. Il signor Alberto Stellato è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza);
2. Il signor Raffaele Trigila fu Sebastiano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Buscemi (Siracusa);
3. Il barone Giuseppe La Motta fu Gaetano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nicosia (Enna).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2843)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 26 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1936 che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di ammissione a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 26 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Notificazione di concorso per 26 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 26 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 4.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti di Commissariato, seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 10.670 annue, al quale debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2090, l'indennità militare e l'eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 6.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, ovvero di laurea dottorale in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani o albanesi, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;

b) non aver superato il 25° anno di età alla data della presente notificazione.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età una proroga di quattro anni.

A norma dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542 e successive modificazioni, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'articolo 8 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma, presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza del soggetto.

Il visus a refrazione, corretta con adatte lenti, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 1/2 a 5 metri di distanza;
visus monoculare = 1/4 a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6 con l'indicazione del domicilio del concorrente, e con l'elenco degli eventuali titoli, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari Divisione stato giuridico) non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario — se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza al Fasci di combattimento e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita), di data non anteriore al 16 marzo 1940;

d) diploma originale di laurea oppure copia autenticata di esso, rogata da Regio notaio;

e) stato dei punti riportati nei singoli esami universitari;

f) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente se ammogliati dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o non avrà ottenuto il Regio assentimento;

g) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

i) titoli eventualmente posseduti dall'aspirante;

l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio, o il foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con firma debitamente autenticata.

Nella domanda il candidato deve specificare la lingua estera da lui scelta per l'esame obbligatorio e quelle su cui desidera sostenere le prove facoltative, in relazione a quanto è stabilito nel programma d'esami.

I documenti indicati alle lettere *a*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*). Gli aspiranti od allievi ufficiali dovranno invece presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti come stabilito dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che risiedono all'estero, nell'Africa italiana, nei possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso entro 30 giorni dalla data della scadenza.

Il Ministro potrà accordare un ulteriore termine oltre quelli indicati nel 1° e nel terz'ultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà, in ogni caso, scadere prima della data di inizio degli esami.

I documenti comprovanti gli eventuali titoli preferenziali, di cui al precedente art. 3, che verranno acquisiti dopo la presentazione dei documenti di rito, potranno essere presentati successivamente ai termini indicati nel 1° e nel terz'ultimo comma del presente articolo, ma non oltre il giorno d'inizio delle prove orali.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sui candidati, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei commi penultimo e terz'ultimo dell'art. 8 e nell'art. 9.

Art. 11.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non possono comunicare fra loro nè con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Potrà essere permesso, negli esami di lingue estere, l'uso dei rispettivi vocabolari. Chi contravviene a queste disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue: *Presidente*: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale commissario. *Membri*: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata; segretario: un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 13.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 14.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 15.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Direzione S. G. P. M.) nonchè ai Comandi in Capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia.

Roma, addì 15 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Programmi dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni.

	MATERIE D'ESAMI	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esame scritto.			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomenti di cultura generale o sulle materie del programma .	—	ore 8	3
2	Componimento in lingua straniera (francese, inglese o tedesca a scelta del candidato)	—	ore 8	2
	Esame orale.			
1	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2
2	Elementi di fisica e chimica	2	» 20	2
3	Diritto amministrativo . .	2	» 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo	1	» 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato	2	» 15	3
6	Economia politica e statistica	{ 1 / 1 }	» 15	1
7	Diritto corporativo	2	» 20	3
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 15	1

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

NOTA. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua, che a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18, o più di 18; e per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA

TESI 1ª:

Fisica: Fenomeni fisici - Stati di aggregazione della materia - Proprietà generale dei corpi - Misure di lunghezza di massa e di tempo.

Chimica. Fenomeni chimici: Miscugli e combinazioni - Corpi semplici e composti - Valenza - Ossidazione e riduzione - Nomenclatura chimica - Acidi, basi e sali - Metalli e metalloidi.

TESI 2ª:

Fisica: Moto uniforme, vario, uniformemente vario - Composizione dei movimenti - Definizione della forza - Unità di forza - Dinamometri - Notizie generali sulle forze - Gravità - Equilibrio dei corpi.

Chimica: Sistema periodico degli elementi - Legge delle combinazioni chimiche - Legge delle proporzioni costanti - Legge delle proporzioni multiple - Simboli e formule - Pesi atomici e pesi molecolari - Dissociazione elettrica.

TESI 3ª:

Fisica: Macchine semplici - Bilance e stadere. I principi della dinamica - Forza centrifuga - Pendolo, sue leggi ed applicazioni - Lavoro ed energia - Potenza del motore.

Chimica - Idrogeno, ossigeno, ozono, catalizzatori - La fiamma - Acqua - Acque naturali - Acqua ossigenata - Sintesi e analisi - La distillazione.

TESI 4ª:

Fisica: Principio di Pascal per i liquidi - Torchio idraulico - Vasi comunicanti - Principio d'Archimede per i liquidi Peso specifico - Areometri - Principio di Pascal per i gas Pressione atmosferica - Barometri.

Chimica: Fluoro e acido fluoridrico - Cloro - Acido idraulico - Composti ossigenati del cloro - Bromo e suoi principali composti - Iodio e suoi principali composti.

TESI 5ª:

Fisica: Manometri - Principio di Archimede per i gas - Sue applicazioni alla navigazione aerea - Fenomeni capillari - Diffusione, diosmosi e dialisi - Calore e temperatura - Termometri - Conversione delle scale.

Chimica: Zolfo - Idrogeno solforato - Anidridi dello zolfo - Acido solforico - Solfati - Azoto - Aria - Ammoniaca - Sali di ammonio - Composti ossigenati dell'azoto - Acido nitrico e sali - Concimi azotati.

TESI 6ª:

Fisica: Coloria - Calore specifico - Dilatazione dei solidi, dei liquidi, dei gas - Propagazione del calore - Cambiamento di stato - Cenni sulle macchine termiche.

Chimica: Fosforo - Idrogeno fosforato - Composti principali del fosforo - Cenni generali sui concimi artificiali fosfatici - Arsenio e composti principali di esso con riferimento ai gas tossici - Antimonio e suoi composti.

TESI 7ª:

Fisica: La luce - Propagazione della luce - Fotometri Riflessione e rifrazione della luce - Specchi - Prisma - Dispersione della luce - Lenti - Immagine nelle lenti - Applicazione delle lenti - Strumenti ottici - Spettroscopio.

Chimica: Boro - Acido borico e suoi composti - Carbonio - Ossido di carbonio - Anidride carbonica e derivati - Solfuro di carbonio - Silicio - Anidride silicica - Silicati - Vetro.

TESI 8ª:

Fisica: Magneti naturali - Calamite artificiali - Campo magnetico terrestre - Declinazione magnetica - Bussole - I due stati elettrici - Elettroscopio - Unità di elettricità - Potere delle punte - Potenziale.

Chimica: I metalli alcalini e loro principali sali - Metalli alcalino-terrosi e loro principali sali - Magnesio, zinco, mercurio e loro principali sali.

TESI 9ª:

Fisica: Condensatori - Macchine elettrostatiche - Effetti della scarica elettrica - La pila e i suoi diversi tipi - La corrente elettrica - Effetti chimici della corrente - Intensità di corrente - Accumulatori.

Chimica: Alluminio, stagno, piombo, manganese e loro principali sali - Rame, argento, oro e loro principali sali - Ferro e sali - Leghe, con speciale riferimento alle leghe leggere e agli acciai inossidabili.

TESI 10ª:

Fisica: Elettromagnetismo - Galvanometri - Amperometri - Elettrocalamite e loro applicazioni - Resistenza elettrica - Unità di resistenza - Effetti termici della corrente e loro applicazioni.

Chimica: Generalità di chimica organica - Polimeria e isomeria - Formule grezze e di struttura - Idrocarburi saturi e non saturi - Alcooli - Alcool metilico, etilico - Fermentazione - Glicerina - Aldeidi e chetoni - Acido formico - Acido acetico - Eteri - Saponi - Idrati di carbonio.

TESI 11ª:

Fisica: Macchine magneto-elettriche - Dinamo elettriche - Motori elettrici - Onde elettromagnetiche - Radioattività Teoria elettrica della costituzione della materia.

Chimica: Benzene - Nitro derivati - Anilina - Fenoli - Naftalina - Antracene - Terpeni - Cenno sui glucosi e sugli alcaloidi - Sostanze proteiche - Vitamine.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

TESI 1ª:

Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accertamento e decentramento.

TESI 2ª:

Materie amministrative aventi scopo finanziario - Demanio - Tasse - Imposte, loro specie - Debito pubblico.

TESI 3ª:

Materie amministrative tutelari - Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna - Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione - Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

TESI 4ª:

Amministrazione centrale e locale - Magistrature amministrative - Ministeri - Attribuzioni del Capo del Governo Primo Ministro e sue prerogative - Attribuzioni dei Ministri - Consiglio dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

TESI 5ª:

Magistrature consultive - Loro ufficio - Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni - Contenzioso amministrativo.

TESI 6ª:

Funzione censoria del Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

TESI 7ª:

Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Consiglio provinciale dell'economia.

TESI 8ª:

Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Ingerenza governativa - Amministrazione speciale per il comune di Roma.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO

TESI 1ª:

a) Nozione del diritto commerciale - Fonti - Soggetti dell'attività mercantile - Oggetto ed esercizio dell'attività stessa.

b) Diritto marittimo, contenuto e carattere - Fonti - Codificazione.

TESI 2ª:

a) Le obbligazioni commerciali - Società e associazioni commerciali.

b) La nave - Natura giuridica - La proprietà navale.

TESI 3ª:

a) I singoli negozi giuridici - Il contratto di compravendita - Il contratto di somministrazione.

b) I diritti reali di garanzia - Privilegi e ipoteca navale - Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

TESI 4ª:

a) Il contratto di trasporto - Trasporto merci e persone.

b) I proprietari e gli armatori - La gente di mare - I capitani e i padroni - L'equipaggio.

TESI 5ª:

a) I contratti di appalto, di mandato e commissione, di deposito.

b) Noleggio della nave - Trasporto di merci - La polizza di carico - Trasporto di persone.

TESI 6ª:

a) Il contratto di assicurazione - La cambiale, l'assegno bancario.

b) Le avarie e le contribuzioni - Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

TESI 7ª:

a) Le operazioni di banca - Il conto corrente - Le operazioni di borsa.

b) Del prestito e cambio marittimo.

TESI 8ª:

a) Dei mezzi legali e convenzionali per assicurare l'adempimento delle obbligazioni - Fallimento e bancarotta.

b) Delle assicurazioni marittime.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO

TESI 1ª:

Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

TESI 2ª:

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti - Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

TESI 3ª:

Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

TESI 4ª:

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Intendenze di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali - Direzione generale del Tesoro - Sezioni Tesoro delle Intendenze di finanza.

TESI 5ª:

Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità - Cauzioni - Casse - Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

TESI 6ª:

Entrate dello Stato e loro fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impiego, liquidazione e loro pagamento - Emissione dei mandati - Varie specie di mandati e loro pagamento - Spese fisse.

TESI 7º:

Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti - Contabilità speciali - Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

TESI 1ª:

Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

TESI 2ª:

Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - Divisione del lavoro - Libertà di lavoro.

TESI 3ª:

Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza - Industria e varie sue forme.

TESI 4ª:

Salario, concetto, specie, leggi del salario.

TESI 5ª:

Valore: sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme - Moneta e sistemi monetari - Il credito in generale - Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

TESI 6ª:

Dello scambio internazionale - Libertà del commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

STATISTICA.

TESI 1ª:

Concetto, importanza, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico - Indagini, informazioni - Leggi statistiche - Relazione tra la statistica e le altre scienze.

TESI 2ª:

La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia - I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

DIRITTO CORPORATIVO.

TESI 1ª:

La legge naturale di associazione - Interpretazione razionalistica di tale legge - La dottrina della persona giuridica - Carattere politico del fenomeno associativo.

TESI 2ª:

Collegi - Corporazioni ed arti - Il sindacalismo.

TESI 3ª:

Stato corporativo - La crisi dello Stato liberale. I progetti di rappresentanze economiche: la Carta di Libertà del Carnaro - Il movimento fascista: sindacalismo nazionale - La dottrina fascista dello Stato - Le leggi politiche ed amministrative Nozioni di Stato corporativo.

TESI 4ª:

Il sistema legislativo italiano sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e la « Carta del Lavoro ».

TESI 5ª:

L'associazione professionale di diritto pubblico Limiti del sistema sindacale - Condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica - Attributi della personalità sindacale.

TESI 6ª:

Sindacati delle professioni liberali Associazione di dipendenti da enti pubblici - Le associazioni di grado superiore

TESI 7ª:

Il contratto collettivo di lavoro - Svolgimento dell'Istituto - Soggetti ed oggetti del contratto collettivo - Limiti, forme e revisione - Effetti del contratto collettivo.

TESI 8ª:

La giurisdizione del lavoro - La giurisdizione dei conflitti collettivi - Il giudice - Le azioni sindacali - I soggetti del giudizio - Il procedimento - Le controversie individuali del lavoro.

TESI 9ª:

I reati e le pene - Il dovere del lavoro - Questioni generali e di coordinamento - Serrata e sciopero - Sospensione di servizio pubblico - Inosservanza del giudicato

TESI 10ª:

L'ordinamento corporativo Costituzione e funzione delle corporazioni - Rapporti fra associazioni sindacali e corporazioni - Il comitato corporativo centrale - La norma corporativa.

NOZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE.

TESI 1ª:

Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Innovazioni del nuovo codice penale Leggi complementari.

TESI 2ª:

Del reato - Delitti e contravvenzioni - Elementi del reato. Concorso di reati.

TESI 3ª:

Imputabilità e principi che la regolano - Recidivo - Compartecipazione al reato.

TESI 4ª:

Pena - Sistema penale della nuova legislazione e norme relative all'applicazione delle pene - Misura amministrativa di sicurezza.

TESI 5ª:

Scopo delle norme di procedura penale - Competenza giudiziaria.

TESI 6ª:

Il processo penale nei suoi vari momenti (Atti di polizia giudiziaria - Istruzione giudiziaria - Atti preliminari al giudizio - Esecuzione del giudicato) - Impugnazioni.

(2962)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Crotone

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 31 gennaio 1942-XX, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3º), vacante nel comune di Crotone;

Visto il decreto Ministeriale in data 21 maggio 1942-XX, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; nonchè il R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3º) del comune di Crotone, nell'ordine appresso indicato:

1. Lombardi dott. Eduardo . . . . , con punti 112/150
2. Lanfranco avv. Giacomo . . . . » 111/150
3. Ciocia dott. Emanuele . . . . » 107/150
4. Provenzano dott. Francesco (ex comb., cr. merito guerra) . . . . » 105/150
5. Sberna dott. Sebastiano . . . . » 105/150
6. Rossetti dott. Ermenegildo . . . . » 103/150
7. Ferrari Antonio (ferito di guerra) . . » 102/150
8. Vaglio dott. Alfredo (ex comb., cr. al merito guerra) . . . . . » 102/150
9. Spinelli avv. Luigi . . . . . » 102/150
10. Michelon dott. Giovanni (ex comb., iscr. P.N.F. dal 18 luglio 1922, squadrista) » 101/150
11. Fabbri dott. Giulio (ex comb.) . » 101/150
12. Cirillo dott. Giovanni (uff. di compl) . » 101/150
13. Pollidori Giuseppe . . . . » 101/150
14. Natale Antonio (med. arg. valor militare, cr. merito guerra, encomio) . » 100/150
15. Bortolato dott. Secondo (med. bronzo valor militare, cr. merito guerra) . » 100/150
16. Cappa dott. Giovanni . . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Catanzaro, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2959)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 37 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1923, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, relativo ai benefici concessi a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la nota n. 43767-6797 in data 10 maggio 1942-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale, in via di interpretazione del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, è stato chiarito che la percentuale riservata alle donne deve essere commisurata al numero totale dei posti messi a concorso e che detta percentuale deve gravare sulla metà dei posti messi a concorso durante lo stato di guerra ad evitare qualsiasi danno ai richiamati alle armi;

Stabilito, di conseguenza, che il numero dei posti riservati alle donne deve, nel concorso di cui trattasi, essere elevato a 7;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1941-XIX registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1941-XIX, registro n. 10 Finanze, foglio n. 273, con il quale fu indetto un concorso per esami a trentasette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con lo stesso decreto Ministeriale suddetto;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria seguente, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 37 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo C) indetto con decreto Ministeriale 5 maggio 1941-XIX:

COGNOME E NOME	Media prova scritta	Prova orale	Totale
1. Genovese Luigi	7,725	8,380	16,105
2. Faccini Giovanni	7,735	8,510	15,885
3. Melillo Elena	7,775	8,100	15,875
4. Paolicelli Cosetta	8,200	7,400	15,600
5. Rosati Otello	7,575	8,010	15,585
6. Aratoli Giuliana	7,675	7,600	15,275
7. Cioffi Maria	7,525	7,500	15,025
8. Tappi Liliana	7,675	7,340	15,015
9. Roggero Riccardo	7,550	7,460	15,010
10. Aratoli Rossana	7,650	7,350	15 —
11. Ciaccio Umberto	7,600	7,390	14,990
12. Antonelli Antonio	8,050	6,930	14,980
13. De Benedictis Michele	7,950	7 —	14,950
14. Liberio Michele, coniugato con 3 figli	7,175	7,700	14,875
15. Viglione Umberto	7,575	7,220	14,795
16. Puolato Adriana	8,775	6 —	14,775
17. De Roberto Alfredo	7 —	7,760	14,760
18. Scavizzi Antonio, ex combattente, coniugato, 7 figli	7,875	6,880	14,755
19. Tucciarone Americo, coniugato, 1 figlio	7,750	6,990	14,740
20. Guarino Pasquale coniugato, 3 figli	7,100	7,630	14,730
21. Lattanzio Igino	7,650	7 —	14,650
22. Cassano Girolamo	7,600	7,040	14,640
23. Nardella Antonio	7,600	7,030	14,630
24. Usai Francesco	7,050	7,570	14,620
25. Anselmo Giovanni Battista, orfano di guerra	7,175	7,430	14,605
26. Santilli Mario, coniugato, 3 figli	7,550	7,030	14,580
27. Pani Sebastiano	7,275	7,200	14,475
28. Baldi Ruggero	7,050	7,350	14,400
29. Felici Aldo	8,075	6,250	14,325
30. Giordano Francesco	7 —	7,300	14,300
31. Margaglio Antonino, combat.	7,550	6,700	14,250
32. Bonaccorso Nazzareno	8,025	6,175	14,200
33. Chelli Armando	7,550	6,550	14,100
34. Quaglia Giuseppina, orfana di guerra	7,550	6,530	14,080
35. Mosconi Brenno	7 —	7,070	14,070
36. Majori Mariano	7 —	7,060	14,060
37. Sargenti Renato	7,925	6,130	14,055
38. Ciulla Gerlando	7 —	7,040	14,040
39. Drago Augusta Maria	7,400	6,500	13,900
40. Zarantonello Rufino	7,100	6,700	13,800
41. Ietto Anna	7,650	6 —	13,650
42. Leggi Amedeo, ex combattente, ammogliato	7,025	6,500	13,525
43. Luciano Mario, combattente	7 —	6,520	13,520
44. Nasciano Salvatore	7,500	6,010	13,510
45. Guerra Enrichetta	7,500	6 —	13,500
46. Civello Pietro	7,250	6,200	13,450
47. Cannella Aniello	7,400	6,020	13,420
48. Giurfo Luigi	7 —	6,400	13,400
49. Frangipane Carlo, combatt.	7,300	6,020	13,320
50. Di Paola Carolina, orfana di guerra	7,300	6,010	13,310
51. Di Nallo Orazio	7,150	6,150	13,300
52. Rosso Renzo	7,250	6 —	13,250
53. Mannolo Mario	7 —	6,200	13,200
54. Pirro Francesco, orfano di guerra, ex combattente	7,175	6 —	13,175
55. Amidei Smeraldo	7,100	6,050	13,150
56. Destino Giuseppe	7,025	6 —	13,025
57. Baglioni Silvio	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Genovese Luigi
2. Faccini Giovanni
3. Melillo Elena
4. Paolicelli Cosetta
5. Rosati Otello
6. Aratoli Giuliana
7. Cioffi Maria
8. Tappi Liliana
9. Roggero Riccardo
10. Ciaccio Umberto
11. Antonelli Antonio
12. De Benedictis Michele
13. Liberio Michele, coniugato con 3 figli
14. Viglione Umberto
15. De Roberto Alfredo
16. Scavizzi Antonio, ex combattente, coniugato con 7 figli
17. Tucciarone Americo, coniugato con 1 figlio
18. Guarino Pasquale, coniugato con 3 figli
19. Lattanzio Igino
20. Cassano Girolamo
21. Nardella Antonio
22. Usai Francesco
23. Anselmo Giovanni Battista, orfano di guerra
24. Santilli Mario, coniugato con 3 figli
25. Pani Sebastiano
26. Baldi Ruggero
27. Felici Aldo
28. Giordano Francesco
29. Margaglio Antonino, combattente
30. Bonaccorso Nazzareno
31. Chelli Armando
32. Quaglia Giuseppina, orfana di guerra
33. Leggi Amedeo, ex combattente, coniugato
34. Luciano Mario, combattente
35. Frangipane Carlo, combattente
36. Di Paola Carolina, orfana di guerra.
37. Pirro Francesco, orfano di guerra, ex combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Aratoli Rossana
2. Puolato Adriana
3. Mosconi Brenno
4. Majori Mariano
5. Sargenti Renato
6. Ciulla Gerlando
7. Drago Augusta Maria
8. Zarantonello Rufino
9. Ietto Anna
10. Nasciano Salvatore
11. Guerra Enrichetta
12. Civello Pietro
13. Cannella Aniello
14. Giurfo Luigi
15. Di Nallo Orazio
16. Rosso Renzo
17. Mannolo Mario
18. Amidei Smeraldo
19. Destino Giuseppe
20. Baglioni Silvio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

(2945) *Il Ministro*: Di Revel

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.